



Delibera n. **146/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 1/4

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento DESP ed Eden Viaggi S.p.A. per finanziare un contratto per un ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Ateneo per il Settore Concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA – settore scientifico disciplinare Sociologia Generale – SPS/07

N. o.d.g.: 03/02

Rep. n. 146/2016

Prot. n. 26178

UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Piero TOFFANO	X			
Donatella DESIDERI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI				X
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTO l'art. 24 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 ed il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato che consentono all'Università di avvalersi di finanziamenti provenienti da soggetti esterni per il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica con contratto a tempo determinato;

VISTA la proposta pervenuta dal prof. Marco Cangiotti, Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), per la stipula di una convenzione con la Eden Viaggi Spa per il finanziamento di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, con regime a tempo definito per la durata di 3 anni presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

CONSIDERATA l'importanza per il Dipartimento di acquisire un giovane ricercatore anche al fine di assicurare la piena sostenibilità dell'offerta formativa, mantenendo i requisiti quantitativi di docenza, e di promuovere collaborazione culturali e di ricerca con istituzioni ed aziende;

COSIDERATO che l'azienda Eden Viaggi Spa si impegna a finanziare un contratto per un ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010 e dell'art.3 comma1, lett. a) del Regolamento di ateneo per il settore Concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA – settore



Delibera n. **146/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 2/4

scientifico disciplinare Sociologia Generarle – SPS/07, per un importo di €. 105.690,96 suddiviso in tre rate annuali;
VISTI il D. Lgs n. 49/2012 e la L. n. 135/2012 in tema di programmazione e reclutamento del personale, che prevedono per il finanziamento dei ricercatori a tempo definito la copertura completa dell'intera durata del contratto, ed in particolare nei casi di durata e versamento pluriennale, l'obbligo di attivazione dei garanti (es. fideiussione) a copertura del finanziamento;
RITENUTO quindi necessario richiedere un parere al Collegio dei Revisori dei Conti sulla conformità alle norme vigenti della convenzione all'uopo predisposta;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP n.18/51 del 6 luglio 2016 di approvazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP e l'azienda Eden Viaggi Spa;
SENTITO il Direttore Generale;

delibera

1) di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento DESP ed Eden Viaggi Spa, nel testo qui di sotto riportato:

“CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA “A” CON REGIME A TEMPO DEFINITO PER LA DURATA DI 3 ANNI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Vilberto Stocchi, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”

e

Eden Viaggi Spa con sede legale in Pesaro, Via degli Abeti n 24, P.IVA P.I. 02345970418, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione _____ indicata nel seguito “Azienda”,

PREMESSO CHE:

- è volontà dell'Azienda avviare una collaborazione tra Impresa ed Università per promuovere e sostenere la ricerca e contribuire alle attività formative dell'Università;
- l'Azienda da sempre è impegnata a perseguire strategie di continuo miglioramento dei propri servizi, mantenendo costantemente una forte attenzione alle relazioni con il territorio;
- sono stati individuati l'Ateneo in generale ed il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) della stessa Università di Urbino quali principali interlocutori;
- l'articolo 24 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 ed il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, consentono all'Università di avvalersi di finanziamenti provenienti da soggetti esterni per il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica con contratto a tempo determinato;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



ART. 2 – Oggetto della convenzione

Allo scopo di realizzare quanto in premessa, l'Azienda si impegna a finanziare un contratto per un ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Ateneo per il Settore Concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA – settore scientifico disciplinare Sociologia Generale – SPS/07, purchè il costo complessivo sia nei limiti dell'importo di cui all'art.3.

ART. 3 – Modalità e termini finanziari

Al fine di contribuire alla copertura delle esigenze finanziarie connesse all'attivazione di un contratto di cui all'art. 2, l'Azienda si impegna ad erogare all'Università, in tre rate annuali, l'importo complessivo di € 105.690,96 (centocinquemilaseicentonovanta/96) ad integrale copertura del costo di n. 1 Ricercatore a tempo determinato con regime a tempo definito della durata di 3 anni. L'Azienda si impegna altresì a corrispondere all'Università l'onere finanziario derivante da eventuali miglioramenti economici disposti per legge relativi al contratto a tempo determinato del ricercatore, nonché a concordarne le modalità di versamento.

L'importo di Euro 105.690,96 dovrà essere versato in tre rate di Euro 35.230,32 ciascuna con cadenza annuale. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell'atto convenzionale, mentre le successive due dovranno effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione. Al momento della sottoscrizione del documento l'Azienda dovrà aver stipulato una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del Codice Civile) per le due rate residue, la quale sarà allegata alla Convenzione.

ART. 4 – Riservatezza – Pubblicazioni

Ciascuna delle parti si impegna a non pubblicare o divulgare in alcun modo qualsivoglia informazione o dato scientifico, tecnico o commerciale diverso da quelli derivati dall'attività di ricerca. Esse potranno utilizzare liberamente per l'attività istituzionale i risultati e le conoscenze legate all'attività oggetto della Convenzione.

ART. 5 – Durata

La presente Convenzione, entra in vigore dalla data della firma di entrambe le parti e si conclude entro un termine di 36 (trentasei) mesi. Alla fine di questo periodo, la Convenzione si considererà conclusa salvo specifiche comunicazioni tra le parti. Si esclude il rinnovo tacito.

Art. 6 – Privacy

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

ART. 7 – Spese contrattuali

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo ca-



Delibera n. **146/2016** del Senato Accademico del **13/09/2016**

pag. 4/4

rico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono equamente divise fra le parti.

ART. 8 – Controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversia, il foro competente sarà quello di Urbino.

Letto approvato e sottoscritto.

Urbino,

Eden Viaggi S.p.A.

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il Presidente

Il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi"

2) La stipula della Convenzione è condizionata all'espressione del parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.